

Regolamento per l'erogazione dell'acqua potabile

Art. 1 Fornitura di acqua

Il comune fornisce l'acqua alle condizioni del presente regolamento.
Il comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

Art. 2 Compito e modo d'erogazione

Il comune fornisce all'utenza l'acqua potabile per i bisogni agricoli, domestici, artigianali, industriali, sportivi e di svago.
Il comune assicura la riserva d'acqua necessaria in caso d'incendio, secondo le possibilità consentite dai suoi impianti.

Art. 3 Obbligo di prelievo

Nel comprensorio comunale è fatto obbligo al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale.

Art. 4 Captazione dell'acqua dal sottosuolo

Le nuove captazioni d'acqua dal sottosuolo devono essere autorizzate, oltre che dalle autorità cantonali, anche dal municipio che ne fissa le condizioni. Sono riservate le norme della legislazione cantonale in materia di captazione delle falde freatiche.
Il municipio può accordare in caso di scarsità di acqua la captazione dal sottosuolo per l'alimentazione delle piscine.

Art. 5 Acqua privata

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell'acqua forniti dal comune. Tutte le captazioni private di acqua potabile sono soggette a una tassa annua.

Art. 6 Forniture ad altri comuni e forniture da altri comuni

Le richieste di forniture ad altri comuni saranno esaminate dal municipio.
Le concessioni relative saranno regolate da una convenzione stipulata con il comune concessionario. Gli eventuali raccordi di condotte derivanti da tale concessione dovranno essere eseguiti in modo tale da evitare inconvenienti per la rete del comune. Il municipio può in determinate circostanze assicurarsi l'approvvigionamento di acqua da parte di altri comuni.

Art. 7

Potabilità, limite minimo di quota e nuove condotte

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità del comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione. Il comune non è responsabile per mancanza d'acqua, nelle installazioni eseguite oltre il limite d'altezza dei serbatoi e oltre il limite d'innalzamento delle pompe. (Per il limite minimo si intende il colmo del tetto).

Chi vuol costruire in tali condizioni, riservata l'approvazione municipale, deve preventivamente far verificare se esistono le premesse idrauliche per una erogazione ineccepibile d'acqua.

Il municipio può accordare, in zone edificabili sopra la quota massima di carico dell'acquedotto, singoli impianti privati di sollevamento dell'acqua.

Alle proprietà situate in località non servite dalla rete di distribuzione oppure laddove si rendono necessari prolungamenti della medesima, il municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua a condizione che gli interessati si obbligano a corrispondere al comune, annualmente e per 10 anni consecutivi, oltre che le tasse previste dal regolamento, un contributo del 6% annuo della spesa occorsa per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.

Se il pagamento totale sarà anticipato, o al massimo pagato entro 30 giorni dall'esecuzione dell'opera, il totale del contributo che l'interessato avrebbe dovuto pagare in 10 anni verrà ridotto del 15%.

Art. 8¹

Quantità

Il comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai suoi impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche del comune.

In caso di scarsità il municipio può limitare o sospendere la fornitura di acqua per usi industriali, commerciali, per innaffiamento giardini e per bisogni sportivi e di svago.

Art. 9¹

Bisogni particolari

Chi per usi speciali necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedersi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto di trattamento approvato dalle competenti autorità, e installato in modo da impedire ogni ritorno di acqua trattata nella rete dell'acqua potabile comunale.

Il comune non risponde per danni a pesci di acquari, vivai, ecc. causati dalle tracce di cloro residuo dovute a trattamento di potabilizzazione dell'acqua.

Art. 10

Limitazioni e interruzioni

Una limitazione o interruzione dell'acqua, dovuta per scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete, non giustifica da parte dell'utenza alcuna pretesa di indennità o di riduzione della tassa minima.

Le limitazioni o interruzioni nel limite delle possibilità sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo indispensabile. Nelle interruzioni dovrà essere osservato in particolar modo il divieto di lasciare collegati a rubinetti tubi pescanti in recipienti con acque non potabili.

Art. 11

Obbligo di avvertimento

L'utenza è tenuta a comunicare all'ufficio tecnico ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

Art. 12
Definizione

La rete principale comprende le tubazioni che adducono l'acqua ai serbatoi e da questi alle singole zone di proprietà: queste tubazioni sono posate di regola su area pubblica o di proprietà comunale. Esse sono di proprietà del comune anche nel caso in cui terzi abbiano versato dei contributi per la loro costruzione.

Art. 13
Manutenzioni

La manutenzione della rete principale spetta al comune. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio è riservata al personale del comune.

Art. 14
Servizio precari

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolato dall'art. 691 CCS, riservate speciali convenzioni. L'accensione di servitù o di precari su proprietà privata per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti, è regolata di volta in volta.

Art. 15
Accessori

I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, sono tenuti a concedere al municipio di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra, o targhe di segnalazione di condotte. Il municipio provvedendo alla posa, si impegna a evitare danni e aspetti antiestetici.

Art. 16
Definizione

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà abbonate, fino e compreso il contatore. Esso è a carico dell'abbonato ed è eseguito dal personale del comune, o sotto la sua diretta sorveglianza. Nel caso in cui la fornitura d'acqua possa avvenire con un unico tronco di condotta, il municipio e i proprietari interessati andranno d'accordo sulla quota dei singoli proprietari.

Art. 17
Proprietà

L'allacciamento che si trova sul sedime stradale comunale o cantonale è di proprietà privata sotto la sorveglianza del municipio. Quello oltre il campo stradale rimane di proprietà privata, indipendentemente dalla ubicazione della saracinesca di arresto e del contatore.

Art. 18
Domanda di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata dal proprietario per iscritto, in base alle direttive dell'autorità comunale competente. Il municipio rilascerà l'autorizzazione allegando lo schema idraulico dell'entrata dalla condotta principale al contatore.

Art. 19
Esecuzione

Il municipio indica la disposizione, il materiale e le dimensioni per l'allacciamento, pur tenendo conto per quanto è possibile dei desideri del proprietario. La posa di tubazioni in plastica è vietata, salvo specifica autorizzazione da parte del municipio.

Il municipio può chiedere il pagamento anticipato, totale o parziale degli allacciamenti privati. Il diametro dei tubi per l'allacciamento delle piscine non dovrà essere superiore ai $\frac{3}{4}$ di pollice.

Art. 20
Saracinesca

Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca di chiusura, subito dopo la diramazione della tubazione principale, che può essere manovrata soltanto dal personale del comune.

Art. 21
Manutenzione e riparazioni

La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari. Esse sono eseguite dal personale del comune o sotto la sua diretta sorveglianza.

Art. 22
Accesso alla proprietà privata

Il proprietario di un fondo è tenuto ad accordare al municipio l'accesso alla sua proprietà per il controllo degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.

Il comune non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata.

Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese di chi ne usufruisce.

Art. 23
Definizione

Tutte le condotte eseguite dopo il contatore, le quali assumono la denominazione di impianto interno, sono considerate di proprietà privata.

Art. 24
Esecuzione tramite Ditte riconosciute

L'esecuzione degli impianti interni (nuovi o sistemazione e riparazioni) deve avvenire esclusivamente tramite ditte riconosciute o concessionarie. I lavori non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del municipio.

Art. 25
Manutenzione

La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. Il municipio può ispezionare e ordinare migliorie o riparazioni per tali impianti.

Art. 26
Accesso ai locali

Il proprietario deve concedere al personale del comune l'accesso a tutti i vani nei quali esistono condotte d'acqua.

Art. 27
Rilievo impianti

Su richiesta del municipio il proprietario è tenuto ad indicare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Art. 28
Direttive tecniche

Alla base dell'esecuzione degli impianti interni stanno le direttive della società svizzera dell'industria del gas e dell'acqua. Il municipio può imporre altre disposizioni, come può accettare proposte comunicate tempestivamente dalla ditta esecutrice in forma scritta. Le condotte devono essere eseguite secondo le norme idrauliche tecnologiche, di accessibilità per future riparazioni, di protezione contro il gelo ed altre influenze dannose per gli impianti.

Art. 29
Progetti

Per l'esecuzione di ogni impianto o sua trasformazione è necessario un progetto approvato dal municipio. Piccoli lavori di trasformazione possono essere concessi senza particolari formalità, previa autorizzazione.

Art. 30
Collaudo

Terminati i lavori, nuovi o di trasformazione, la ditta esecutrice chiederà al municipio il collaudo degli stessi. La fornitura di acqua potabile avverrà dopo che il collaudo avrà dato risultato positivo.

Art. 31¹
Riparazione

Il proprietario deve eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti che vengono segnalati dal municipio; il comune non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazione alla rete, il municipio può sospendere l'erogazione dell'acqua intimando l'immediata sistemazione degli impianti.

Art. 32
Requisiti

Gli impianti interni esistenti e nuovi devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete di alimentazione, nonché dei rubinetti di chiusura e di scarico, per ogni colonna di distribuzione, della valvola di riduzione di pressione. Le piscine dovranno essere munite di dispositivi di riciclaggio, di filtrazione e di disinfezione e dovranno avere cubatura inferiore ai 50 mc. per casa unifamiliare. Per case plurifamiliari la cubatura della piscina verrà stabilita dal municipio di volta in volta.

Per gli apparecchi di condizionamento dell'acqua occorre una speciale autorizzazione del Laboratorio Cantonale di igiene (da chiedere tramite il municipio).

Tutti gli apparecchi interni per uso domestico, artigianale e industriale (lavatrici, lavastoviglie, bollitori, macchine per caffè, vasche, bagni galvanici, ecc.) devono essere muniti singolarmente di valvola di ritenuta.

Art. 33
Gelo

In caso di insufficiente isolamento, nel periodo invernale, le condotte devono essere vuotate. È vietato lasciar defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

Art. 34
Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, il comune non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno.

Art. 35
Obbligo di trasformazione

Il municipio si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua.

La relativa spesa è a carico del proprietario.

Art. 36
Contratti di abbonamento

La fornitura di acqua all'utenza avviene in base a un contratto di abbonamento. Il contratto di abbonamento viene stipulato dal municipio con il proprietario dell'immobile o suo rappresentante, o eccezionalmente, con il conduttore debitamente autorizzato dal proprietario.

Art. 37
Domanda di abbonamento

La domanda avviene su apposito formulario messo a disposizione dal municipio. L'utente, firmando il contratto d'abbonamento, accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.

Art. 38
Durata e disdetta del contratto

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dal 1° gennaio o 1° luglio successivo all'allacciamento. Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto con un mese di preavviso per una scadenza contrattuale.

Art. 39
Sospensione temporanea dell'erogazione

In caso di sospensione di almeno un anno del consumo di acqua, l'abbonato può chiedere in forma scritta, l'interruzione dell'erogazione con relativo conteggio.

In questo caso, il municipio chiuderà e sigillerà a spese dell'abbonato, il rubinetto d'entrata dell'immobile.

Art. 40¹
Uso dell'acqua

L'acqua fornita dal comune non può essere destinata a scopi non previsti nel contratto d'abbonamento.

Art. 41
Fornitura a terzi

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà all'altra.

Essa può essere concessa eccezionalmente previa richiesta scritta al municipio e a condizioni che quest'ultima stabilirà.

È vietato collegare la propria condotta a quella di un altro utente.

Art. 42
Comproprietà e P.P.P.

I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 43
Mutazioni

In caso di trapasso di un immobile, deve essere dato tempestivo avviso al municipio, indicando l'indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento delle relative tasse, dell'acqua erogata all'immobile.

Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto d'abbonamento.

Può essere fatta una richiesta di una fatturazione pro rata se la mutazione non avviene a una scadenza contrattuale.

Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.

Art. 44
Incendio

In caso d'incendio, l'utenza deve spontaneamente ridurre il consumo di acqua per non pregiudicarne la disponibilità.

Il municipio si riserva di chiudere parzialmente o totalmente l'erogazione.

Art. 45
Conteggio

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua misurata dal contatore, e in ogni caso, anche se il consumo non è stato raggiunto, la tassa minima fissata dal contratto. Restano riservati i casi speciali.

Le indicazioni del contatore fanno fede ai fini del conteggio.

Non è ammessa nessuna riduzione qualora il consumo risultasse esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

Art. 46
Tassa d'ufficio

Qualora non vi fosse il contatore o lo stesso risultasse avariato verrà applicata una tassa d'ufficio annua.

L'ammontare della tassa, proporzionato al consumo medio dell'utenza, è fissato nel relativo tariffario ritenuto un minimo di fr. 100.-- .

Art. 47
Esecutività della tassazione

Le fatture risultanti dalla lettura dei contatori sono parificate ai riconoscimenti di debito a norma dell' art. 82 della legge federale esecuzioni e fallimenti.

Art. 48
Procedura di reclamo

Contestazioni delle fatture devono essere notificate al municipio entro 10 giorni dalla data di intimazione. Le contestazioni non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 49
Informazioni

Il proprietario non potrà imporre ai suo inquilini, per il consumo di acqua potabile, tasse per un importo superiore a quelle da lui pagate al comune.

Il municipio dà agli inquilini che le chiedono le informazioni relative al consumo e alla fatturazione dello stabile da loro abitato.

Art. 50¹
Tasse

Il municipio preleva le seguenti tasse:

1) Tassa di impianto

Per ogni stabile o infrastruttura allacciata alla rete di erogazione è prelevata una tassa base annua da fr. 40.-- a fr. 2'000.-- in proporzione alle unità servite e al calibro dell'allacciamento.

2) Tassa per il consumo di acqua potabile

per uso domestico - consumo ordinario da fr. 0.80 a fr. 1.50 il mc.

per uso domestico - maggior consumo da fr. 1.20 a fr. 2.60 il mc.

per uso commerciale e industriale - consumo ordinario da fr. 1.00 a fr. 1.80 il mc.

per uso commerciale e industriale - maggior consumo da fr. 1.50 a fr. 3.00 il mc.

per uso alberghiero/esercizi pubblici - consumo ordinario da fr. 1.00 a fr. 1.80 il mc.
per uso alberghiero/esercizi pubblici - maggior consumo da fr. 1.50 a fr. 3.00 il mc.
per uso agricolo da fr. 0.80 a fr. 1.80 il mc.
per uso pubblico da fr. 0.80 a fr. 1.80 il mc.

3) Tassa per il noleggio dei contatori

Per ogni contatore fornito in noleggio è prelevata una tassa annua da fr. 20.-- a fr. 600.-- secondo il calibro del contatore.

4) Tassa di allacciamento e di collaudo

L'allacciamento di un impianto è soggetto ad una tassa del 1 ‰ (1 per mille) del valore di stima del fabbricato o del fondo ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 500.--.

Per ogni collaudo dell'impianto è richiesta una tassa di fr. 100.--.

5) Usi temporanei o particolari

Per usi temporanei o particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata dal municipio in via di ordinanza o di volta in volta secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

6) Emissione tasse

Gli importi delle tasse per le singole categorie come pure le modalità di incasso sono fissati annualmente dal municipio tramite ordinanza tenuto conto del fabbisogno del servizio Approvvigionamento idrico.

Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile. I condomini devono designare un rappresentante al quale viene inviata la tassa relativa allo stabile.

Art. 51

Applicazione del contatore

All'inizio dell'impianto interno viene applicato un contatore fornito e posato dal comune, che ne è l'unica proprietaria e che ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Per la posa del contatore nelle abitazioni già provviste di impianto interno, le spese per il prolungamento della tubazione oltre un metro dalla condotta d'entrata saranno a carico del proprietario.

Il proprietario dello stabile è tenuto a includere il valore del contatore nella polizza assicurazione contro gli incendi.

Art. 52

Calibro

Il calibro del contatore è stabilito dal municipio in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione.

In caso di aumentato consumo per cause varie, la sostituzione del contatore, con uno di maggior calibro avviene d'ufficio, a spese dell'abbonato, che dovrà pure sopperire a quella della sistemazione della condotta.

Art. 53

Ubicazione

L'ubicazione del contatore è scelta dal municipio tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del proprietario.

il contatore dovrà essere posato in luogo asciutto di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di eventuale deterioramento.

La sua ubicazione dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze o manomissioni saranno riparati a spese dell'abbonato in quanto ad esso attribuibili computando anche i danni eventualmente derivanti al comune, riservate le penalità previste dall'art. 70.

L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette, fuori o dentro lo stabile, avviene su indicazioni dettagliate dell'azienda a spese del proprietario.

Art. 54

Verifica del contatore

Il municipio verifica il contatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In caso di contestazione sul funzionamento l'abbonato può chiederne la verifica.

Il municipio vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. Se il contatore è esatto, le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico del comune. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, per l'anno in corso sarà stabilito il consumo nella stessa misura di quella dell'anno precedente.

Art. 55

Contatori privati

Nelle proprietà possono essere inseriti dei contatori privati per letture relative a parte dell'immobile. Questi contatori appartengono al proprietario privato e sono esclusi dalla lettura ufficiale da parte del municipio, la quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per un proprio controllo.

Art. 56

Sigilli

I sigilli apposti dal municipio ai contatori, saracinesche, idranti, od altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Art. 57

Principio

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque per uso potabile da ogni insudiciamento ed evitarne ogni spreco.

Art. 58

Inquinamento delle condotte

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa.

Art. 59

Eliminazione rifiuti

I depositi di rifiuti di qualsiasi natura in superficie o sotterranei, che possono causare inquinamenti dell'acqua potabile e alterazioni degli impianti, devono essere eliminati in base alle norme cantonali, federali e comunali in materia.

Art. 60
Penalità

Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la soppressione della fornitura di acqua. Le sanzioni non liberano l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del municipio.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, potranno essere punite dal municipio con una multa fino a Fr. 1'000.--.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento. Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Art. 61
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione del 24 giugno 2003

¹ art. modificato d'ufficio con decisione della Sezione Enti Locali del 24.06.2003.